



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D2.01 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP. - GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO STRADALE

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 140 DEL 20/03/2025

Numero di Servizio 25 / 2025

OGGETTO: S.R. PIEDIMONTE-FEUDOGRADE, NEL PUNTO AVENTE COORDINATE GEOGRAFICHE DEI LAVORI DA LAT. 37,793939 – LONG. 15,176989 A LAT. 37,793139 – LONG. 15,179112,, RICADENTE ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO NEI TERRITORI DEI COMUNI LIMITROFI DI PIEDIMONTE ETNEO E FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT).
ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE, PREVIA ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO, CON DECORRENZA DAL 25/03/2025 E FINO A TUTTO IL 07/04/2025, PER LA DURATA DI GIORNI QUATTORDICI CONSECUTIVI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- Il D. Lgs. n° 285 del 30/04/1992, Codice della Strada e s. m. i..
- Il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m.i..
- Il T. U. delle Leggi sull'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i..
- L'articolo n° 51 dello Statuto dell'Ente.
- L'articolo n° 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

PREMESSO che:

- Con istanza del 13/02/2025 protocollo n° 0167302, acquisita al protocollo generale |dell'Ente n° 009108 del 18/02/2025, e successiva integrazione del 05/03/2025 con prot. 0247749 acquisita al protocollo generale |dell'Ente n° 013296 del 06/03/2025 dell'Ing. Raffa Lorenzo nato a Milazzo (ME) il 01/10/1981, Procuratore nella qualità di Responsabile della Società E-Distribuzione S.p.A.,

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

ha richiesto l'emissione di apposita ordinanza per la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale lungo il tratto della S.R. Piedimonte-Feudogrande, nel punto avente coordinate geografiche dei lavori da Lat. 37,793939 – Long. 15,176989 a Lat. 37,793139 – Long. 15,179112, ricadente all'esterno del centro abitato nei territori dei Comuni limitrofi di Piedimonte Etneo e Fiumefreddo di Sicilia (CT), previa istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con decorrenza dal 25/03/2025 e fino a tutto il 07/04/2025, per la durata di giorni quattordici consecutivi, per la esecuzione dei lavori di posa di tubazione, giusta concessione repertorio n° 145/2024 del 01/08/2024.

VERIFICATO che:

- La S.R. Piedimonte-Feudogrande, nel tratto interessato dalla presente ordinanza, ricade all'esterno del centro abitato dei Comuni limitrofi di Piedimonte Etneo e Fiumefreddo di Sicilia (CT), così delimitato ai sensi dell'articolo n° 4 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada.
- Questo Ente, con Decreto del Sindaco Metropolitan n° 283 del 16/12/2021, ha classificato la S.R. Piedimonte-Feudogrande, come strada di Tipo "F" strada locale e pertanto le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione, nel rispetto dell'articolo n° 79 del D.P.R. n° 495/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, saranno rispettivamente di ml. 50,00 e 80,00 salvo per quanto diversamente indicato dalla segnaletica stradale ivi esistente sui luoghi.

ATTESO che:

- Ai fini della salvaguardia della vita umana e della sicurezza della circolazione stradale, risulta necessario aderire alla suddetta richiesta di ordinanza, per la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale lungo il tratto della S.R. Piedimonte-Feudogrande, nel punto avente coordinate geografiche dei lavori da Lat. 37,793939 – Long. 15,176989 a Lat. 37,793139 – Long. 15,179112, ricadente all'esterno del centro abitato dei territori dei Comuni limitrofi di Piedimonte Etneo e Fiumefreddo di Sicilia (CT). previa istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con decorrenza dal 25/03/2025 e fino a tutto il 07/04/2025, per la durata di giorni quattordici consecutivi.
- In conseguenza di tale ordinanza, risulta necessario collocare adeguata segnaletica temporanea, utile ad informare gli utenti della strada, tale segnaletica temporanea deve essere autorizzata ai sensi del comma 1 dell'articolo n° 30 del D.P.R. n° 495/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
- Gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti nel tratto di strada in questione debbono essere legittimati da ordinanza motivata emessa ai sensi dell'articolo n° 5 comma 3 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada.
- Per il tratto della S.R. Piedimonte-Feudogrande, nel punto avente coordinate geografiche dei lavori da Lat. 37,793939 – Long. 15,176989 a Lat. 37,793139 – Long. 15,179112,, ricadente all'esterno del centro abitato dei territori dei Comuni limitrofi di Piedimonte Etneo e Fiumefreddo di Sicilia (CT), delimitato ai sensi dell'articolo n° 4 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada, l'emissione di tale ordinanza spetta a questo Ente, quale proprietario della strada, nel rispetto dell'articolo n° 6 comma 4 lettera a) del predetto Codice della Strada.

VISTI:

- Gli articoli n° 5, 6, 7, 21, 37 e dal 38 al 42 del D. Lgs. n° 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, Codice della Strada.

- Gli articoli dal n° 30 al n° 43 e dal 77 al 177 del D.P.R. n° 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10/07/2002, “*Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*”, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

ORDINA

per i motivi esposti, ai sensi dell’articolo n° 5 comma 3 e nel rispetto dell’articolo n° 6 comma 4 lettera a) del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada vigente, l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, lungo il tratto della S.R. Piedimonte-Feudogrande, nel punto avente coordinate geografiche dei lavori da Lat. 37,793939 – Long. 15,176989 a Lat. 37,793139 – Long. 15,179112,, ricadente all’esterno del centro abitato dei territori dei Comuni limitrofi di Piedimonte Etneo e Fiumefreddo di Sicilia (CT), con decorrenza dal 25/03/2025 e fino a tutto il 07/04/2025, per la durata di giorni quattordici consecutivi. per la esecuzione dei lavori di posa di tubazione, giusta concessione repertorio n° 145/2024 del 01/08/2024.

Dovrà essere sempre garantito il transito veicolare e pedonale ai residenti, ai titolari delle attività commerciali esistenti ed ai mezzi di soccorso, lungo tutto il tratto della S.R. Piedimonte-Feudogrande, nel tratto interessato dalla presente ordinanza.

A tal fine, la Società “E-Distribuzione S.p.A.”, dovrà farsi carico della opportuna vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità.

L’esecuzione della presente ordinanza, comporterà per la Società “E-Distribuzione S.p.A.”:

- 1) La collocazione nel tratto interessato dai lavori, in maniera appropriata alla situazione di fatto dei luoghi ed alle circostanze specifiche, tutta la segnaletica stradale temporanea, conforme alle norme del Codice della Strada, nonché di tutta la segnaletica di cantiere, conforme alle norme di cui al D. M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019, necessaria a regolare la circolazione pedonale e veicolare e di mantenerla in efficienza per tutta la durata dei lavori stessi.
- 2) La delimitazione dell’area di cantiere, mediante idonei manufatti che ne impediscono l’ingresso anche pedonale.
- 3) La eventuale copertura, rimozione o cancellazione della segnaletica stradale permanente, in contrasto con la nuova regolamentazione adottata a garanzia dell’esecuzione dei lavori e suo ripristino a fine dei lavori.
- 4) Il posizionamento nei tratti stradali delle vie che si approssimano all’area di cantiere, di adeguati segnali di preavviso lavori in corso, limitazioni nonché di indicazione delle deviazioni conseguenti e degli itinerari alternativi per il traffico veicolare.
- 5) In corrispondenza del tratto stradale interessato dalla presente ordinanza, vigerà il limite massimo di velocità pari a 20 Km./h. ed il divieto di sorpasso.

contenute nel Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e nel D. M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019, che qui si intendono opportunamente adattate in funzione dell'effettivo stato dei luoghi.

L'eventuale segnaletica verticale presente sui luoghi, in contrasto con quella temporanea, dovrà essere opportunamente oscurata.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi, verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'articolo n° 12 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada ed ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada.

La presente viene trasmessa alla Prefettura di Catania, al Comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Metropolitana, nonché ai Sindaci dei Comuni di Piedimonte Etneo e Fiumefreddo di Sicilia ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, come segue:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica.
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi (120) giorni dalla notifica.

Alla presente verrà data ampia divulgazione mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, nonché nei consueti modi di diffusione oltre ad essere pubblicata sul sito istituzione on-line di questo Ente, ai sensi dell'articolo n° 6 della Legge Regionale n° 11 del 26/06/2015.

Per l'adozione del presente atto non sussistono ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo n° 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'articolo n° 7 del D.P.R. n° 62/2013.

Istruttore
Elio Saitta

Il Dirigente del Servizio
GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.